



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MATTEOTTI
20018 SEDRIANO (MI) – Via Matteotti, 8 – C.M. MIIC865006
Codice Fiscale 93018920152
Codice univoco d'ufficio UFHT3Q
Tel. 02/90 23 572
e-mail: miic865006@istruzione.it
posta certificata.: miic865006@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio di Istituto il 20 maggio 2026

estratto dal regolamento di Istituto

Capo III. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 38 Principi generali

1. Il presente regolamento viene redatto ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 249/1998, come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 235/2007 e dal D.P.R. n.134/25, denominato "Statuto delle studentesse e degli studenti".
2. I provvedimenti di disciplina adottati nei confronti degli alunni hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno e mirano alla riflessione sulle conseguenze del proprio comportamento e, nei casi più gravi, sarà data la possibilità di svolgere attività in favore della comunità scolastica nei casi in cui debbano prevedersi periodi di allontanamento dalle lezioni superiori a 2 giorni (art.4,8bis, D.P.R.n.134/2025).
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal Consiglio di classe salvo casi particolari (sanzioni superiori a 15 giorni) in cui deve essere coinvolto il CDI.
7. Il temporaneo allontanamento dell'alunno dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni (art.4,6c. D.P.R.n.134/2025)
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art.4,8, D.P.R.n.134/2025)..
9. L'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso alunno sconsiglino il rientro nella comunità di appartenenza, all'alunno è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
12. Vanno sanzionate con maggior rigore le infrazioni:
 - a. Con carattere recidivo
 - b. Commesse in concorso con altri studenti

Art. 39 Individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari

1. I comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri ed al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica (di cui all'art. 3 del D.P.R.249/98, confermato dal D.P.R. 235/07 e dal DPR134/25), sono individuati come di seguito riportato:
 - a. mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale
 - b. mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni, reiterarsi dei casi previsti al punto a)
 - c. inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola, comportamento recante danno al patrimonio personale dei soggetti presenti presso i plessi o dei beni della scuola, compreso l'utilizzo scorretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici, fatti che turbino il regolare andamento della scuola, reiterarsi dei casi previsti al punto b)
 - d. per offesa al decoro personale ed alle istituzioni, per offese alla morale e per oltraggio all'istituto o al corpo insegnante o ai soggetti presenti presso i plessi, per il reiterarsi dei casi previsti al punto c)

- e. reati contro la persona e contro il patrimonio, falsificazione di documenti (es. firme falsificate o alterazione della verifica durante la correzione)
- f. reato di particolare gravità, perseguibile d'ufficio o per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale, reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. 40 Definizione delle sanzioni disciplinari

1. Agli alunni che manchino ai doveri scolastici o che tengano comportamenti non corretti nello svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, sono comminate, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a. Richiamo verbale: non dà luogo a procedimento disciplinare, con cui sono punite le mancanze lievi o le omissioni causate da negligenza.
 - b. Nota disciplinare sul registro elettronico
 - c. Ammonizione scritta del Consiglio di classe: dichiarazione di biasimo in relazione a lievi trasgressioni disciplinari, annotata sul registro di classe e comunicata per iscritto ai genitori dal Coordinatore o a chi ne fa le veci: il voto di comportamento dello studente terrà conto del numero dei richiami verbali e/o note disciplinari addebitatigli.
 - d. Allontanamento temporaneo dalla lezione, in situazioni momentanee di pericolo o per garantire l'incolumità personale, con attribuzione della vigilanza sul minore a un docente o a un collaboratore scolastico e contestuale comunicazione ai genitori o a chi ne fa le veci.
 - e. Temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, per una durata definita, commisurata alla gravità del fatto commesso e non superiore a 15 giorni, in presenza di gravi e reiterate inosservanze del regolamento scolastico. La sanzione va comminata in occasione di un Consiglio di classe straordinario, alla presenza di tutte le componenti della comunità educante afferenti alla classe e dopo aver invitato i genitori del minore e il minore stesso per il legittimo contraddittorio. La sospensione, deliberata dal Cdc allargato, viene comunicata ai genitori o a chi ne fa le veci e trascritta mediante verbale sul registro dei Consigli di classe.

La sanzione può consistere in:

- a. Temporaneo allontanamento, di durata commisurata alla gravità del fatto commesso o al permanere della situazione di pericolo, qualora siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone della comunità scolastica; la sanzione va trascritta sul registro dei Consigli di classe e comunicata per iscritto ai genitori o a chi ne fa le veci;
- b. Possibile esclusione dell'alunno dalle visite guidate o dai viaggi d'istruzione, salvo diversa determinazione del Consiglio di classe: la decisione va comunicata dai docenti dell'alunno ai genitori o a chi ne fa le veci;
- c. Annullamento dei viaggi d'istruzione per casi che, legati al comportamento generale della classe, configurino l'oggettiva assenza dei sufficienti requisiti di sicurezza: la decisione va comunicata dai docenti della classe.

- d. La sanzione, su richiesta dello studente e della famiglia, può essere convertita in *pulizia degli ambienti scolastici o in attività di volontariato nell'ambito e a favore della comunità scolastica.*

Art. 41 Quadro sintetico delle sanzioni

1	Mancato assolvimento degli impegni scolastici	<i>Richiamo verbale e annotazione/comunicazione alla famiglia.</i>
2	Disturbo delle attività didattiche	<i>Richiamo verbale e annotazione/comunicazione alla famiglia.</i> <i>Qualora il comportamento sia reiterato, segnalazione per esclusione dalle visite guidate o viaggi d'istruzione</i>
3	Danni fisici (es. conseguenza di calci/morsi/spintoni...) e/o materiali (es. danneggiamento di materiale didattico) arrecati ai compagni	● <i>Richiamo verbale o scritto, a seconda della gravità, con annotazione sul registro elettronico.</i> ● <i>comunicazione scritta alla famiglia (se riguarda beni materiali contemporanea richiesta di per risarcimento economico) e sua eventuale convocazione per provvedimento di allontanamento temporaneo dalle lezioni di 1 o più giorni con lavori personali finalizzati alla presa di consapevolezza rispetto al proprio agito.</i> ● <i>Qualora il comportamento sia reiterato, esclusione dalle visite guidate o viaggi d'istruzione.</i> ● <i>Ricaduta negativa sul voto di comportamento.</i>
4	Danni procurati al patrimonio scolastico (ambienti, strutture suppellettili, materiale e sussidi didattici)	● <i>Richiamo verbale o scritto, a seconda della gravità, con annotazione sul registro elettronico.</i> ● <i>Convocazione dei genitori o esercenti la potestà genitoriale con comunicazione scritta per il risarcimento economico commisurato al danno recato.</i> ● <i>Qualora il comportamento sia reiterato, allontanamento temporaneo dalle lezioni di 1 o più giorni con lavori personali finalizzati alla presa di consapevolezza rispetto al proprio agito.</i> ● <i>esclusione dalle visite guidate o viaggi d'istruzione.</i> ● <i>ricaduta negativa sul voto di comportamento.</i>
5	Turpiloquio, ingiurie, minacce e offese	● <i>Richiamo verbale o scritto, a seconda della gravità,</i> ● <i>Qualora il comportamento sia reiterato, segnalazione per esclusione dalle visite guidate o viaggi d'istruzione.</i>
6	Danni procurati in modo intenzionale al patrimonio scolastico	● <i>Ved.p.to 4 qui totalmente richiamato con le seguenti ulteriori aggravanti</i> ● <i>sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni con individuazione di attività a favore della comunità scolastica;</i> ● <i>ricaduta sul voto di comportamento che non potrà essere superiore a 6</i> ● <i>Pulizia degli ambienti scolastici.</i>

		• <i>Attività di volontariato nell'ambito e a favore della comunità scolastica.</i>
7	manomissione di documenti ufficiali della scuola (compresa alterazione delle prove didattiche, delle firme, dei voti, ...)	• <i>Convocazione dei genitori o esercenti la potestà genitoriale</i> • <i>Secondo la gravità del caso: ammonizione scritta e sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni con individuazione di attività a favore della comunità scolastica;</i> • <i>ricaduta sul voto di comportamento che non potrà essere superiore a 6</i> • <i>Esclusione dello studente dalle visite guidate o viaggi d'istruzione.</i>
8	Fumare (sia sigarette tradizionali che elettroniche o similia) all'interno della scuola e delle sue pertinenze	• <i>Richiamo scritto e convocazione della famiglia</i> • <i>Multa in base alla normativa vigente (vedi L.3/2003 e DL 104/2013) comminata dal DS</i> • <i>Esclusione dello studente dalle visite guidate o viaggi d'istruzione.</i>
9	Reato	• <i>Convocazione dei genitori o esercenti la potestà genitoriale</i> • <i>Denuncia e allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato</i> • <i>Sospensione sino a 15 giorni o, in base alla gravità anche superiore a 15 giorni, irrogata dal Consiglio di classe con ulteriore possibilità di non ammissione allo scrutinio finale o all'esame (per le classi III).</i> • <i>Esclusione dello studente dalle visite guidate o viaggi d'istruzione.</i>
10	Reato di particolare gravità, perseguibile d'ufficio o per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale.	<i>Denuncia e allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo e delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale.</i> <i>Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola o istituzione individuata dai servizi richiamati.</i>

Tabella provvedimenti disciplinari connessi all'uso di cellulari e altri dispositivi elettronici mobili tenendo presente che, in virtù della nota n.5274 dell'11 luglio 2024 relativa al primo ciclo a partire dall'as2024/25 e dal 1°

settembre 2025 mediante la **Circolare ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025** è in vigore il **divieto di uso dei cellulari a scuola per gli studenti**.

Il divieto si applica durante tutta l'**attività didattica e l'orario scolastico**, con **eccezioni per motivi specifici** (salute, DSA/disabilità) e la possibilità di utilizzare altri dispositivi (PC, tablet) se autorizzati ed esplicitati dai docenti per scopi didattici.

	Comportamento	Provvedimento	Organo competente
1	L'alunno riceve chiamata/notifica di messaggio	● <i>Richiamo verbale o scritto, a seconda della gravità, con annotazione sul registro elettronico.</i> ● <i>comunicazione alla famiglia e sua eventuale convocazione per provvedimento di allontanamento temporaneo dalle lezioni di 1 o più giorni con lavori personali finalizzati alla presa di consapevolezza rispetto al proprio agito.</i> ● <i>Qualora il comportamento sia reiterato, esclusione dalle visite guidate o viaggi d'istruzione.</i> ● <i>Ricaduta negativa sul voto di comportamento.</i>	Docente Consiglio di classe
2	L'alunno utilizza il dispositivo per chiamate, messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto musica, ecc.)	● <i>Richiamo verbale o scritto, a seconda della gravità, con annotazione sul registro elettronico.</i> ● <i>comunicazione alla famiglia e sua eventuale convocazione per provvedimento di allontanamento temporaneo dalle lezioni di 1 o più giorni con lavori personali finalizzati alla presa di consapevolezza rispetto al proprio agito.</i> ● <i>Qualora il comportamento sia reiterato, esclusione dalle visite guidate o viaggi d'istruzione.</i> ● <i>Ricaduta negativa sul voto di comportamento.</i>	Docente Consiglio di classe
3	L'alunno usa dispositivi elettronici durante una verifica scritta	● <i>Richiamo verbale o scritto, a seconda della gravità, con annotazione sul registro elettronico.</i> ● <i>comunicazione alla famiglia e sua eventuale convocazione per provvedimento di allontanamento temporaneo dalle lezioni di 1 o più giorni con lavori personali finalizzati alla presa di consapevolezza rispetto al proprio agito.</i> ● <i>Qualora il comportamento sia reiterato, esclusione dalle visite guidate o viaggi d'istruzione.</i> ● <i>Ricaduta negativa sul voto di comportamento.</i>	Docente Consiglio di classe

4	L'alunno effettua riprese audio/foto/video senza autorizzazione del docente	● <i>Richiamo verbale o scritto, a seconda della gravità, con annotazione sul registro elettronico.</i> ● <i>comunicazione scritta alla e sua eventuale convocazione per provvedimento di allontanamento temporaneo dalle lezioni di 1 o più giorni con lavori personali finalizzati alla presa di consapevolezza rispetto al proprio agito.</i> ● <i>Qualora il comportamento sia reiterato, esclusione dalle visite guidate o viaggi d'istruzione.</i> ● <i>Ricaduta negativa sul voto di comportamento.</i>	Docente Dirigente Consiglio di classe
5	L'alunno effettua riprese audio/foto/video senza autorizzazione del docente e diffonde direttamente o indirettamente immagini/video/audio	● Nota sul registro elettronico ● ricaduta sul voto di comportamento ● intervento del referente Bullismo e/o del Dirigente scolastico in ragione della gravità del contenuto, dopo il confronto in Cdc.: ● Convocazione della famiglia. ● provvedimento disciplinare fino all'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica ● Atto di riparazione nei confronti del soggetto filmato o della comunità ● ☐ denuncia agli organi di polizia postale. ● <i>Esclusione dello studente dalle visite guidate o viaggi d'istruzione.</i>	Docente Dirigente Consiglio di classe

Art. 42 Individuazione dell'organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai docenti, dal Dirigente scolastico e dal Consiglio di classe.
2. In particolare, sono irrogate:
 - dagli insegnanti, dal coordinatore e/o dal dirigente scolastico:
 - a. richiamo verbale (provvedimento da redigere, comunque, in forma scritta);
 - b. ammonizione scritta;
 - dal Consiglio di classe, convocato in seduta straordinaria alla presenza dei genitori rappresentanti di classe e dei genitori dello studente:
 - c. temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del fatto;
 - d. temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, di durata commisurata alla gravità del fatto o al permanere della situazione di pericolo;
 - e. esclusione dell'alunno dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione;
 - f. annullamento dei viaggi d'istruzione per l'intera classe;
 - g. Pulizia degli ambienti scolastici. Attività di volontariato nell'ambito e a favore della comunità scolastica.
3. In tutti i casi, prima di procedere all'applicazione della sanzione attribuita, il provvedimento deve essere notificato per iscritto ai genitori.

Art. 43 Norme procedurali

1. Il personale della scuola che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non sia egli stesso competente ad infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e richiedere senza ritardo la convocazione dell'organo competente, allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare.
2. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo e svolgersi attraverso le seguenti fasi:
 - a. Contestazione degli addebiti.
 - b. Acquisizione delle giustificazioni dello studente ed eventuali prove testimoniali.
 - c. Esame/valutazione degli elementi contestati e di quelli adottati a giustificazione.
 - d. Decisione.
 - e. Comunicazione della decisione, orale all'interessato e per iscritto ai genitori o a chi ne fa le veci.
 - f. Trascrizione dell'eventuale sanzione nel registro di classe o nel registro dei verbali del consiglio di classe.
3. Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione di addebiti, così da consentire all'alunno di giustificarsi.
4. Nei casi di ammonizione scritta, la contestazione viene formulata all'istante ed annotata sul registro di classe. Il docente è tenuto a registrare anche le eventuali giustificazioni adottate.
5. I genitori dell'alunno a cui viene contestato l'addebito, devono essere convocati e sentiti prima della delibera del Consiglio di classe convocato per deliberare un'eventuale sanzione.
6. In tutti i casi in cui sia necessario irrogare una sanzione disciplinare di cui ha competenza il consiglio di classe nella componente allargata (con i genitori rappresentati di classe debitamente convocati), dopo la fase istruttoria – testimoniale, l'organo collegiale si riunisce per votare sulle deliberazioni da adottare. Il provvedimento deve essere motivato e va comunicato integralmente ai genitori dell'alunno. Dopo tale comunicazione il provvedimento diventa esecutivo.

Art. 44 Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia, appositamente

convocato, che decide nel termine di dieci giorni.

2. A norma dell'art. 5 dello Statuto degli studenti e delle studentesse modificato dal DPR n. 235 del 21/11/2007 viene istituito un Organo di garanzia interno, che rimane in carica 3 anni scolastici così composto:

1 Dirigente scolastico

2 Docente designato dal Consiglio d'Istituto

3 Rappresentanti eletti dai genitori, in occasione della elezione del Consiglio d'Istituto

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti. A parità di voti, prevale il voto del dirigente scolastico. Nel caso di decadenza di un membro della componente genitori, subentra il primo dei non eletti. Qualora faccia parte dell'Organo di garanzia lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione, ad esclusione del dirigente scolastico o del suo delegato in quanto membro di diritto, questo verrà sostituito su indicazione del Consiglio d'Istituto, scegliendo tra i membri della medesima componente all'interno del Consiglio d'Istituto stesso.

Nel caso in cui sia presente nell'Organo di garanzia il genitore dell'alunno sanzionato, il genitore non potrà partecipare alla votazione.

Art. 45 Indicazioni per la scuola primaria

In caso di comportamenti particolarmente gravi e/o reiterati da parte degli alunni si informa il dirigente scolastico che in accordo con le insegnanti di classe:

- convoca la famiglia;
- chiama l'alunno alla presenza della famiglia;
- riunisce e presiede l'Interclasse che decide il tipo di provvedimento da adottare.

Art. 46 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

Il Dirigente scolastico
Marzia Monica Costa